



Ritenuto di affidare la fornitura sopra specificata all'operatore economico Laboratorio Analisi Inglese S.r.l. con sede legale in Viale della Repubblica n. 27, Capaccio Paestum (SA) P.IVA 02091090650 in quanto trattasi di ditta che presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione del servizio richiesto;

Rilevato

- che l'operatore economico Laboratorio Analisi Inglese S.r.l. con sede legale in Viale della Repubblica n. 27, Capaccio Paestum (SA) P.IVA 02091090650 è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;
- che la società è in regola con i contributi come previsto da DURC rilasciato dall' INAIL prot. n. 38792730 con scadenza di validità al 22/09/2023;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG: Z073BBDA74**;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, il servizio per lo svolgimento di esami ematochimici/esami strumentali previsti dal vigente Protocollo di Sorveglianza Sanitaria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'operatore economico Laboratorio Analisi Inglese S.r.l. con sede legale in Viale della Repubblica n. 27, Capaccio Paestum (SA) P.IVA 02091090650, per un importo complessivo di € 1.922,00 oltre IVA ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.344,84 (iva compresa) grava sul bilancio 2023;
4. Di dare atto che per tale procedura è stato acquisito il seguente n. CIG: Z073BBDA74;
5. Che il servizio sarà svolto sotto il controllo del Capo Cantiere Giuseppe Impemba, che provvederà a sottoscrivere la fattura per la conferma della regolare esecuzione del servizio da parte della ditta, necessaria all'atto della liquidazione;
6. Di dare atto che, in virtù della Convenzione tra il Comune e l'Azienda, la spesa impegnata per il servizio in oggetto, sarà rendicontata e richiesta all'Ufficio di competenza;
7. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gianluca Volpe



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 163 del 29/06/2023

**DETERMINA SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI EMATOCHIMICI E STRUMENTALI AI LAVORATORI SOMMINISTRATI ALL'AZIENDA PAISTOM AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E SS.MM.11.
- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO-
CIG: Z073BBDA74**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;



Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/02/2022 di approvazione del piano programma 2022/2024;

Considerato

- che l'incarico di Medico Competente è stato affidato alla dottoressa Annamaria Borelli e il servizio di Sorveglianza Sanitaria le cui modalità di esecuzione sono conformi alla Convenzione stipulata con l'A.S.L. Salerno;
- che occorre affidare per l'anno in corso, ad un laboratorio analisi accreditato, il servizio per lo svolgimento di esami ematochimici/esami strumentali previsti dal vigente Protocollo di Sorveglianza Sanitaria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di consentire al Medico Competente l'esecuzione dei necessari esami per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore;
- il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria prevede che i lavoratori dell'Azienda Paistom si sottopongano alla totalità dei seguenti esami:

PARAMETRI A PAGAMENTO PER UNITÀ LAVORATIVA

- a) emocromo con formula
- b) azotemia
- c) glicemia



- d) creatinina
 - e) GGT – GOT - GPT
 - f) Colesterolo Totale
 - g) trigliceridi
 - h) tetano quantitativo
- PARAMETRI AGGIUNTIVI
- g) HbsAb
 - j) HbsAG
 - k) esami tossicologici – alcol test
 - l) esami tossicologici –test antidroga
- PARAMETRI OMAGGIO
- m) VES
 - l) Reticolociti
 - n) HDL Colesterolo
 - o) LDL Colesterolo
 - p) PSA Totale

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento del suddetto servizio al fine di garantire il vigente Protocollo di Sorveglianza Sanitaria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Visto il preventivo di spesa prot. n. 249 del 29/06/2023 presentato dal Laboratorio Analisi Inglese Srl con sede legale in Viale della Repubblica n. 27, Capaccio Paestum (SA) P.IVA 02091090650, per l'importo pari ad € 1.922,00 per il servizio per lo svolgimento di esami ematochimici/esami strumentali previsti dal vigente Protocollo di Sorveglianza Sanitaria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ritenuto congruo l'importo offerto dal Laboratorio Analisi Inglese Srl con sede legale in Viale della Repubblica n. 27, Capaccio Paestum (SA) P.IVA 02091090650 in ordine alla specificità del servizio richiesto;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/22/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" ed in particolare 37, comma 1, che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e l'art.36, comma 2, lettera a) che consente l'affidamento diretto;

Dato atto

- che l'articolo 1, commi 501 (che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014), 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro e per gli acquisti inferiori ad € 5.000,00 senza fare ricorso al Me PA;
- che l'acquisizione del servizio in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Azienda è obbligata ad utilizzare convenzioni Consip (applicazione dell'art.9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, applicazione articolo 1, comma 7, del d.l.95/2012, convertito in legge 135/2012), in quanto la spesa di cui si tratta, risulta inferiore ai 5000,00 euro;

Rilevato

- che l'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 consente per gli importi inferiori a € 139.000 al netto di IVA di procedere ad affidamento diretto purché adeguatamente motivato;
- che tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono comunque rispettare i principi generali di cui all'art.30 del D.lgs. n.50/2016